




Comune di Bologna



Il Comune
è Bologna


COMUNE DI BOLOGNA

Area Risorse Finanziarie
U.I. Acquisti

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE GPL PER I VEICOLI COMUNALI E DELLA POLIZIA LOCALE – CIG 8189906C39

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA.....	2
ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	2
ART. 3 - AMMONTARE DELLA FORNITURA.....	2
ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO.....	2
ART. 5 – FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	2
ART. 6 – GARANZIA DEFINITIVA.....	2
ART. 7 – EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO.....	3
ART. 8 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	3
ART. 9 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO.....	4
ART. 10 – DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO.....	5
ART. 11 - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA.....	5
ART. 12 – SCIOPERI.....	5
ART. 13 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E FABBISOGNO.....	5
ART. 14 – VERIFICHE E CONTROLLI.....	6
ART. 15 – OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI E PENALI.....	6
ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	6

 COMUNE DI BOLOGNA	AREA RISORSE FINANZIARIE	U.I. Acquisti
		CAPITOLATO SPECIALE FORNITURA GPL

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

Il contratto ha per oggetto la fornitura di GPL tramite fuel-card per gli automezzi di proprietà comunale in dotazione alla Polizia Locale e al resto dell'Amministrazione comunale.

Qualora le centrali di committenza nazionale e regionale - Consip spa e Intercent-ER - dovessero aggiudicare tramite convenzione la fornitura in oggetto a condizioni migliorative rispetto a quelle dedotte nel contratto stipulato, e l'appaltatore non acconsenta ad adeguare le condizioni contrattuali a quelle previste dalla suddetta convenzione, l'amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1, comma 13, L. 135/2012 previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione della fornitura, oltre che di quelle stabilite dal presente foglio condizioni.

Il prodotto fornito dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni di legge (Norma E.N. 589 ultima edizione).

ART. 3 - AMMONTARE DELLA FORNITURA

L'importo complessivo della fornitura ammonta, al netto degli oneri fiscali, a € **36.000,00** (trentaseimila/00 euro). L'importo relativo ai costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ammonta ad EURO 0,00 (zero euro) in quanto non ricorrono elementi rilevanti per la redazione del Documento di Valutazione Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.).

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà una durata pari a 12 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto.

ART. 5 – FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA


L'impresa concorrente dovrà presentare la propria offerta economica indicando lo sconto unico percentuale che intende applicare rispetto al prezzo del combustibile alla pompa.

Si rimanda a quanto previsto nel Disciplinare di gara.

ART. 6 – GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'art. 93, commi 2 e 3 del d. lgs. n. 50/2016. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della

Comune	Area	Unità intermedia	Pagina
Bologna	Area Risorse Finanziarie	U.I. Acquisti	Pag. 2 di 7

 COMUNE DI BOLOGNA	AREA RISORSE FINANZIARIE	U.I. Acquisti
		CAPITOLATO SPECIALE FORNITURA GPL

cauzione è pari al 10% dell'importo contrattuale fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e le eventuali riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 per le garanzie provvisorie.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso di somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dal comma 2 dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere all'appaltatore.

La garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, fino al limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto. Lo svincolo è automatico con la sola condizione della preventiva consegna al garante da parte dell'appaltatore di documento attestante l'avvenuta esecuzione (es. stato di avanzamento, certificati di regolare esecuzione anche a cadenza periodica in caso di forniture o servizi continuativi e ripetuti....).

In ragione della tipologia del servizio, che si esaurisce con l'esecuzione delle singole prestazioni, non si ritiene di richiedere la costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria per la rata di saldo di cui al comma 6 dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.

ART. 7 – EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

Il contratto aggiudicato in base al presente capitolato non s'intende obbligatorio per l'Amministrazione comunale, finché non siano intervenuti l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla legge vigenti.


L'offerta vincola, invece, immediatamente l'impresa aggiudicataria.

ART. 8 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane S.p.A, dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al R.U.P. entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

Comune	Area	Unità intermedia	Pagina
Bologna	Area Risorse Finanziarie	U.I. Acquisti	Pag. 3 di 7

 COMUNE DI BOLOGNA	AREA RISORSE FINANZIARIE	U.I. Acquisti CAPITOLATO SPECIALE FORNITURA GPL
---	--------------------------	---

Il contratto è risolto, ai sensi del medesimo art. 3 della legge citata, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 9 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Al fine della corretta contabilizzazione delle spese sostenute per le vetture in dotazione ai vari Settori e Quartieri dell'Amministrazione Comunale, dovranno essere emesse fatture mensili separate ed intestate come segue:

- **Comune di Bologna – Area Risorse Finanziarie - U.I. Acquisti - P.zza Liber Paradisus n° 10 - Torre B - Piano 0 - 40129 Bologna, per le autovetture in dotazione ai Settori di cui all'allegato “B”.**
- **Comune di Bologna - Polizia Locale – Via Ferrari 42 – 40138 Bologna, per le auto/motocicli /ciclomotori in dotazione alla Polizia Locale di cui all'allegato “A”.**

(A seguito dell'aggiudicazione verrà comunicato un impegno e i dati specifici da inserire in fattura).

Le fatture da emettere obbligatoriamente in formato elettronico dovranno essere inviate al Codice IPA: **UEOO5W**

Le fatture dovranno contenere, in allegato, l'indicazione degli estremi di identificazione del mezzo.


Le fatture, inoltre, dovranno necessariamente contenere:

- l'indicazione del CIG **8189906C39**;
- l'indicazione del numero di conto corrente bancario (istituto, agenzia, codice ABI, codice CAB) o postale dedicato;
- gli estremi della copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, che verrà comunicata a cura dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 105, comma 9, D.lgs. 50/2016, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l'Amministrazione acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'Aggiudicatario e a tutti i Subappaltatori.

In base all'art. 31 del D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013, in caso di DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC sarà disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, ferma restando per l'Amministrazione la possibilità di valersi della cauzione definitiva come previsto dall'art. 103 Dlgs. 50/2016, oltre a valutare se procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto stabilito all'art. 15 del presente

Comune	Area	Unità intermedia	Pagina
Bologna	Area Risorse Finanziarie	U.I. Acquisti	Pag. 4 di 7

 COMUNE DI BOLOGNA	AREA RISORSE FINANZIARIE	U.I. Acquisti
		CAPITOLATO SPECIALE FORNITURA GPL

Capitolato e ad informare gli organi competenti, fatte salve le maggiori responsabilità dell'Aggiudicatario.

ART. 10 – DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO

E' vietato alla Ditta cedere in tutto o in parte il contratto, senza il consenso e la formale approvazione dell'Amministrazione Comunale, pena l'immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti. E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dei lavori previsti dal contratto, senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 11 - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'impresa aggiudicataria è responsabile di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette.

ART. 12 – SCIOPERI

In caso di sciopero dei distributori stradali di GPL, l'Impresa aggiudicataria è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione con un preavviso di almeno 24 ore, onde evitare il crearsi di disservizi nell'espletamento del servizio.

ART. 13 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E FABBISOGNO

Il servizio richiesto consiste nella fornitura di GPL tramite Fuel Card occorrente ai mezzi di proprietà comunale dotati di impianti GPL.

La Ditta dovrà fornire le carte carburante dette Fuel Card, in base alle richieste inoltrate dall'ufficio scrivente entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.

Ciascuna Fuel Card deve essere:


1. a banda magnetica;
2. abbinata alla targa dell'automezzo;
3. idonea all'erogazione del carburante previa esibizione da parte dell'utilizzatore.

In caso di non perfetto funzionamento delle Fuel Card consegnate (ad es. smagnetizzazione), l'Amministrazione trasmetterà la richiesta di duplicato al fornitore.

La fuel card deve consentire il rifornimento di carburante, senza alcun pagamento all'atto del rifornimento in qualsiasi stazione di servizio abilitata nonché in quelle stazioni di servizio distribuite sul territorio comunale, dichiarate in fase di presentazione dell'offerta dall'aggiudicatario. Le stazioni di servizio dichiarate in fase di presentazione dell'offerta devono essere quindi già abilitate all'accettazione della fuel card o da abilitare entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.

L'emissione della fuel card è gratuita e nello sconto proposto dall'offerente sono considerati calcolati tutti i servizi connessi come la consegna, la sostituzione in caso di smarrimento/furto/ scadenza, la gestione delle fuel card e dei report relativi.

Comune	Area	Unità intermedia	Pagina
Bologna	Area Risorse Finanziarie	U.I. Acquisti	Pag. 5 di 7

 COMUNE DI BOLOGNA	AREA RISORSE FINANZIARIE	U.I. Acquisti
		CAPITOLATO SPECIALE FORNITURA GPL

La Ditta a richiesta, dovrà fornire i dati relativi ai prelievi /consumi / km / delle singole auto.

ART. 14 – VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di compiere in qualsiasi momento attraverso i propri tecnici , verifiche sulla corretta esecuzione dell'appalto.

ART. 15 – OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI E PENALI

Qualora la Ditta non ottemperasse, durante il periodo contrattuale, agli obblighi assunti, e comunque alla non perfetta esecuzione di quanto aggiudicato, sarà applicata una penale, pari ad € 100,00 (cento/00).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi dell'opera di altra Ditta e di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria inadempiente per il risarcimento dei danni materiali e morali subiti.

ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto in generale dal d.lgs. 50/2016 e dal Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016 costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:


- 1) modifica sostanziale del contratto o superamento di soglie che, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto;
- 2) l'appaltatore si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1;
- 3) grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea o di una sentenza passata in giudicato per violazione del d.lgs. 50/2016;
- 4) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e relative misure di prevenzione, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- 5) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- 6) grave danno all'immagine del Comune.

Nel caso di cui al n. 5, il RUP formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell'appaltatore, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dall'appaltatore, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Il recesso è disciplinato dall'art. 109 del d. lgs. n. 50/2016.

Comune	Area	Unità intermedia	Pagina
Bologna	Area Risorse Finanziarie	U.I. Acquisti	Pag. 6 di 7

 COMUNE DI BOLOGNA	AREA RISORSE FINANZIARIE	U.I. Acquisti
		CAPITOLATO SPECIALE FORNITURA GPL

Obblighi del Fornitore su sicurezza e riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
9. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

Comune	Area	Unità intermedia	Pagina
Bologna	Area Risorse Finanziarie	U.I. Acquisti	Pag. 7 di 7